

## **Articolo 1**

### **Denominazione e sede**

1. E' costituita la "**FONDAZIONE COMUNITARIA DEL TICINO OLONA ONLUS**", denominata anche "**FONDAZIONE TICINO OLONA ONLUS**".
2. La Fondazione opera nella parte ovest della provincia di Milano e, in particolare, nell'abbiatense, magentino, legnanese e castanese.
3. La Fondazione ha sede legale in Legnano e sedi operative in Abbiategrasso e Magenta.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative.
5. Alla Fondazione è fatto obbligo di utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

## **Articolo 2**

### **Scopo**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale ed ambientale nel territorio di propria operatività.
2. La Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
3. A tal fine la Fondazione:
  - a) promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;
  - b) promuove occasionalmente la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
  - c) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;
  - d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;
  - e) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
  - f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
4. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge; è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 3**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.
3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
4. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

## **Articolo 4**

### **Entrate**

1. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
  - a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
  - b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
  - c) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

## **Articolo 5**

### **Organi della Fondazione**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) il Presidente;
  - b) il Comitato dei Fondatori;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Comitato Esecutivo, ove costituito dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) il Collegio dei Revisori;
  - f) il Collegio dei Provisori.

## **Articolo 6**

### **Il Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
2. Il Presidente – escluso il primo, nominato dai Fondatori iniziali con l'atto di costituzione della Fondazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
3. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo;
  - b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
  - c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
  - d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  - e) in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.
4. I Vice Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, ove nominato, e, in caso contrario, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente o Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
6. Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

## **Articolo 7**

### **Il Comitato dei Fondatori**

1. Il Comitato dei Fondatori è composto dai rappresentanti degli enti che hanno costituito la Fondazione ("Fondatori iniziali") nonché degli enti cui sia successivamente riconosciuta la qualifica di Fondatore in base alle disposizioni del presente articolo ("Fondatori successivi").
2. Ogni Fondatore iniziale si impegna a costituire, entro dieci anni dalla costituzione della Fondazione, un fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione del valore minimo di 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) euro.
3. La qualifica di Fondatore successivo può essere attribuita dal Consiglio d'Amministrazione ai soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione nella misura minima fissata dal medesimo Consiglio, che comunque non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente del presente articolo.
4. Il Comitato dei Fondatori:

- nomina i membri, di propria competenza, del Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 8;
  - nomina i membri, di propria competenza, del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dal successivo articolo 13;
  - fornisce, a maggioranza semplice, parere vincolante per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti:
    - a) nei fini istituzionali,
    - b) nell'area geografica di intervento,
    - c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione,
    - d) nella composizione del Comitato dei Fondatori.
5. Entro la metà del mese di ottobre di ogni anno verrà trasmessa ai Fondatori la proposta del bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo, sulla quale i medesimi Fondatori potranno, entro la fine del mese di ottobre, formulare suggerimenti, modifiche e integrazioni.
6. I Fondatori iniziali il cui fondo non avrà raggiunto un patrimonio pari almeno a euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) moltiplicato per il numero di anni di attività della Fondazione, saranno sospesi dalla loro funzione. I Fondatori iniziali il cui fondo dopo 12 anni dalla costituzione della Fondazione non avrà raggiunto un patrimonio di almeno euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) decadranno dalla loro funzione.
7. Il Comitato dei Fondatori opera secondo un regolamento approvato dal Comitato stesso, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

### **Articolo 8**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 membri, di cui uno nominato da Fondazione Cariplo.
2. La nomina dei restanti 8 membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le seguenti modalità:
  - la metà più uno dei Consiglieri sono nominati dal Comitato dei Fondatori che li sceglie con votazione a maggioranza semplice
    - all'interno della terna proposta da ciascun Fondatore iniziale e successivo; il numero delle terne proposte deve essere almeno uguale al numero dei Consiglieri da nominare; lo stesso nominativo non può essere inserito in più di una terna; le terne sono votate contemporaneamente, ogni votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri da nominare, scegliendo da terne differenti; sono nominati i candidati che ottengono il maggior numero di voti; ogni terna deve includere almeno un candidato di sesso diverso dagli altri;
  - l'altra metà dei Consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente che li sceglie con votazione a maggioranza semplice sulla base delle candidature avanzate dalle Onlus presenti sul territorio, a seguito di bando pubblico emanato sulla base di apposito regolamento approvato, a maggioranza semplice, dal Consiglio di Amministrazione.
3. I candidati alla carica di Consigliere della fondazione, fatte salve le ineleggibilità e incompatibilità previste dal successivo articolo 9, devono possedere comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economiche o finanziarie.
4. Nell'effettuare le nomine deve essere realizzata una razionale ed adeguata rappresentanza delle competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione e del territorio di riferimento della stessa.
5. Le procedure per la nomina dei Consiglieri devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio uscente.
6. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica quattro esercizi, fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
7. I Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati per non più di due volte.
8. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri. I mandati di durata inferiore ai 24 mesi non verranno calcolati ai fini di cui al comma 7 del presente articolo.

9. In caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Presidente del Collegio dei Revisori, sono avviate le procedure per l'intero rinnovo del Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.

10. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

11. I Consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione tempo, competenze, esperienze e professionalità.

#### **Articolo 9**

##### **Ineleggibilità, decadenza ed esclusione**

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- a) si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c) ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d) siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria;
- e) ricoprano attualmente o abbiano ricoperto nell'ultimo quinquennio la carica di Consigliere o di componente della Giunta della Regione Lombardia, della Provincia di Milano o di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.

4. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Collegio Probiviri, che delibera in via definitiva.

#### **Articolo 10**

##### **Poteri**

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina dei Consiglieri di cui al precedente articolo 8, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:

- a) di eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione;
- b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri;
- c) di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari;
- d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo qualora sia stato costituito;
- e) di approvare, nel rispetto di quanto stabilito negli articoli 7 e 8, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto, previa acquisizione di parere non vincolante della Fondazione Cariplo;
- f) di redigere ed approvare, entro il mese di novembre dell'anno in corso, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- g) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- i) di delegare al Comitato Esecutivo il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- j) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- k) di approvare eventuali regolamenti interni;
- l) di nominare il Segretario Generale;

m) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi;

### **Articolo 11 Adunanze**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell'adunanza.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In ogni caso le deliberazioni devono essere approvate con il voto favorevole di almeno 4 Consiglieri.

### **Articolo 12 Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da non più di cinque membri ed è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere nominato da Fondazione Cariplo e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma, ogni mese nonchè ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 13 Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Due Revisori effettivi ed uno supplente sono nominati dal Comitato dei Fondatori di cui al precedente articolo 7; un Revisore effettivo ed uno supplente sono nominati da Fondazione Cariplo. Almeno uno dei Revisori effettivi e uno dei Revisori supplenti devono essere di sesso diverso dagli altri.
2. Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Revisori il componente nominato da Fondazione Cariplo.
3. Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.
4. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.
5. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati per non più di due volte.
6. Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

7. Decade dalla carica il revisore che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Collegio dei Revisori.

#### **Articolo 14**

##### **Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Egli collabora:
  - a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
  - b) all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.
3. Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento della amministrazione.
4. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi verbali.

#### **Articolo 15**

##### **Collegio dei Proviviri**

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri nominati dal Comitato dei Fondatori con le stesse modalità previste per le nomine di cui al precedente articolo 8, secondo comma, prima alinea. Almeno uno di loro deve essere di sesso diverso dagli altri.
2. Il Collegio dei Proviviri dura in carica quattro esercizi e ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme nonché di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.
3. Il Collegio dei Proviviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
4. La carica di componente il Collegio dei Proviviri è gratuita.

#### **Articolo 16**

##### **Libri Verbali**

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario Generale.
2. I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

#### **Articolo 17**

##### **Bilancio**

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Comitato Esecutivo, qualora costituito, dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno.
3. Entro il mese di settembre di ciascun anno il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni al Comitato dei Fondatori, per poi sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre. Nel caso il Comitato Esecutivo non sia costituito, sarà compito del Presidente sottoporre entro il 15 ottobre di ogni anno una proposta di bilancio preventivo al Comitato dei Fondatori, per poi sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre.

#### **Articolo 18**

##### **Utili della gestione**

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Articolo 19**

##### **Estinzione**

1. In caso di estinzione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di

controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 20**  
**Norme residuali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

**Articolo 21**

**Norma transitoria**

1. Le disposizioni di modifica degli articoli 8 e 13 si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza.